

**Servizio di noleggio dei localizzatori satellitari auto a mezzo dispositivi GPS in comodato d'uso sui veicoli della A.P.M. S.p.A.**

**Capitolato d'Oneri**

**STAZIONE APPALTANTE**

A.P.M. S.p.A. Azienda Pluriservizi Macerata *(di seguito semplicemente APM)*

Sede Legale – Via Luigi Pannelli, n. 1 – 62100 Macerata (MC)

Tel. 0733 – 29351 / fax 0733 – 2935213 – [www.apmgroup.it](http://www.apmgroup.it) – [apmgroup@pec.apmgroup.it](mailto:apmgroup@pec.apmgroup.it)

**Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

Francesco Ceresani e-mail [francesco.ceresani@apmgroup.it](mailto:francesco.ceresani@apmgroup.it) tel. 07332935221

Simone Panduri e-mail [simone.panduri@apmgroup.it](mailto:simone.panduri@apmgroup.it) tel 07332935210

CIG : ZC61FB3FAA

**PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE**

**Art. 1 – OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO**

Il presente capitolato disciplina il servizio di noleggio e fornitura, dei localizzatori GPS per il controllo telematico degli automezzi utilizzati dai dipendenti della APM ivi compreso l'applicativo software comprensivo di licenze e manutenzione, per la durata di anni quattro, per migliorare il grado di sicurezza sul luogo di lavoro degli addetti alla guida dei veicoli attraverso segnalazioni di eventuali situazioni anomale o di emergenza, per migliorare il controllo del carburante utilizzato dai veicoli al fine dell'ottimizzazioni dei consumi, e per acquisire dati per l'ottimizzazione della gestione dei servizi finalizzata alla riduzione dei costi di gestione dei servizi medesimi.

Il presente capitolato è integrato dall'allegato "A - Elenco di veicoli" suddivisi per area di riferimento (manutenzione reti acquedotto, reti fognari e impianti di depurazione), sui quali dovrà essere installato il localizzatore GPS e che forma parte integrante e sostanziale dello stesso. *Le SIM M2M dei dispositivi GPS per la trasmissione dei dati saranno fornite dalla APM.* Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

L'importo dell'appalto a base d'asta, per mesi 48 (quarantotto), è pari ad **€ 39.936,00** (euro trentanovemila/00) oltre IVA di legge, di cui € zero,00 (euro zero/00) per i costi della sicurezza interferenziali (DUVRI).

**Art. 2. PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, E SOPRALLUOGO.**

La gara come disposto con delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione della APM 03 /08/2017, è esperita mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 *(di seguito semplicemente Codice)* con aggiudicazione attraverso il criterio del **miglior prezzo** ai sensi degli artt. 82 e 83 del Codice.

La APM, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi sorta, si riserva il diritto di:

- 1) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 2) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- 3) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- 4) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva.

**La presa visione dei luoghi di esecuzione del servizio e dei veicoli sui quali dovranno essere installati le apparecchiature necessarie allo svolgimento del servizio è obbligatorio.** La mancata effettuazione della presa visione suddetta è **causa di esclusione** dalla procedura di gara (vedi Disciplinare di Gara Art.5).

**Art. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono analiticamente descritte nella Parte Seconda del presente Capitolato.

**Art. 4 – DURATA DEL SERVIZIO E TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

La durata del servizio è fissata in mesi 48.

Il servizio verrà consegnato a seguito della stipula del contratto che avverrà nel rispetto dei termini di cui all'articolo 32 comma 10 del lettera B) ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016.

Il termine di esecuzione della fornitura è fissato in mesi tre (giorni 90) consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto di appalto.

Il numero degli automezzi da monitorare nel corso dei quattro anni è di circa 52 unità di proprietà aziendale tutti riferiti al settore di gestione delle reti di acquedotto, fognarie e di manutenzione degli impianti di depurazione; viene garantita una quantità minima e il numero di autoveicoli non è vincolante in alcun modo, ma potrà variare negli anni, in funzione di nuove immatricolazioni e/o dismissioni di veicoli. Pertanto l'aggiudicatario sarà vincolato agli stessi prezzi, patti e condizioni fino all'aumento e/o diminuzione del numero dei veicoli da localizzare del +/- 20% come da disposizioni normative in materia di appalti che potrà comprendere anche automezzi in noleggio.

L'aggiudicatario dovrà esperire l'intera fornitura e montaggio delle apparecchiature entro un tempo massimo di tre mesi con le seguenti modalità:

1. gg. 20 per n.35 automezzi (veicoli sia adibiti al trasporto persone sia di cose);
2. gg. 70 per i restanti automezzi (collaudo n.2).

#### **Art. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

Il fornitore deve esperire la fornitura presso i depositi aziendali dove sono ricoverati i veicoli e più precisamente nelle sedi di:

- Macerata via Esino;
- Treia via dell'Acquedotto;
- Castelfidardo via Maestri del Lavoro;
- Apiro via Piaggia.

Tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti dalla consegna della fornitura presso le sedi della APM sono a carico del fornitore.

#### **Art. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

L'Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà **avere validità temporale valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato**, e, comunque, dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della APM, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della APM qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la APM ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi dell'art. 103 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della APM. Pertanto tale garanzia sarà svincolata in ragione dell'esecuzione del contratto durante la sua vigenza fino al valore massimo del 25% che sarà trattenuto fino ad emissione del certificato di regolare esecuzione al termine di vigenza del contratto.

#### **Art. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

#### **Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

E' vietato, da parte del fornitore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni del "Codice". E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della APM al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 9 – RESPONSABILITA'**

Il fornitore è responsabile nei confronti della APM dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla APM e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. Il Fornitore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra il fornitore manleva la APM da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

#### **Art. 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Il fornitore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con APM vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). APM e il fornitore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003. APM e il fornitore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

#### **Art. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La APM si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del fornitore. In tal caso la APM avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno del fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le penali non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata a.r., o pec nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall'art. 80 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della APM;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.

In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d'ora, a fornire alla APM tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio, inclusa la fornitura.

#### **Art. 12 – RECESSO**

La APM si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso al fornitore le voci di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando la APM e all'appaltatore per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
- b) l'appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c) per cessione del contratto da parte dell'appaltatore; la APM incamera la cauzione definitiva;
- d) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la APM incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- e) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, la APM incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni

derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;

- f) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
- g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura da parte dell'appaltatore; la APM incamera la cauzione definitiva.
- h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del appaltatore del servizio; la APM incamera la cauzione definitiva.
- i) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la APM incamera la cauzione definitiva .
- j) perdita, da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; la APM incamera la cauzione definitiva.
- k) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la APM incamera la cauzione definitiva.
- l) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del Codice o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta; la APM incamera la cauzione definitiva .

In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa del fornitore, la APM ha la facoltà di affidare a terzi il contratto, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 140 del Codice. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla APM rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale del fornitore, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la APM è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.

#### **Art. 13 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO**

La APM, da luogo all'emissione dell'Attestazione di Regolare Esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto la APM procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dal fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Relativamente alla parte dell'appalto inerente la fornitura e installazione delle periferiche di geolocalizzazione, si eseguirà un collaudo in corso del servizio, così organizzato:

Collaudo nr 1: da eseguire entro 20 giorni dal termine dell'installazione completa delle prime 35 (trentacinque) periferiche di geolocalizzazione, del sistema centrale completo di tutte le sue funzionalità.

Collaudo nr 2 – da eseguire entro 10 giorni dal termine dell'installazione completa di tutte le periferiche di geolocalizzazione su tutti i veicoli della APM e conseguente funzionamento complessivo del sistema.

Il mancato superamento del Collaudo n° 1 (per 35 apparati) comporterà la risoluzione del contratto.

#### **Art. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La fatturazione dei singoli corrispettivi verrà suddivisa come di seguito specificato:

- 20% all'esito positivo del Collaudo n.1 di cui al precedente art. 13, per la prima parte di fornitura di cui al precedente art. 4;
- 80% in canoni mensili con decorrenza dalla data di ultimazione del Collaudo nr. 2 di cui al precedente art. 13;

Le fatture, tenuto conto che APM è soggetta a "Split payment", inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:

**APM S.p.A. via Pannelli, 1 (P.I. 02569060540) 62100 Macerata**

e dovranno indicare il codice CIG dell'appalto. La fattura inerente il presente appalto di servizio, fermo restando quanto di seguito specificato, è liquidata dalla APM entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il fornitore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di APM. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l'anticipazione contrattuale.

Nel caso di ottenimento da parte de RUP di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell'appaltatore, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e la APM dispone il pagamento di quanto dovuto dal fornitore direttamente agli enti previdenziali (art. 4 del Regolamento). Nel caso in cui il fornitore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la APM può pagare anche in corso d'opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti del fornitore. In caso di contestazioni tra il fornitore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro (art. 5 del Regolamento).

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la APM per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (*trenta*) giorni nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.

La APM si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il fornitore si obbliga a comunicare alla APM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 15 – OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il soggetto aggiudicatario si obbliga:

- a) all'osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività inerenti la presente fornitura, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.
- b) ad adottare durante l'espletamento dell'appalto tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni della APM rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;
- c) ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d'opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura e spese;

#### **Art. 16 – RICHIAMO ALLE LEGGI**

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture.

#### **Art. 17 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d'Oneri, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Macerata.

#### **Art. 18 - RISERVE**

La APM, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all'apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al

riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la APM, a suo insindacabile giudizio, non proceda all'affidamento del presente appalto.

#### **Art. 19 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA'**

La APM essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 e 14001, effettuerà al momento dell'esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto le seguenti verifiche:

- verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure della APM;
- accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla APM e di quelle effettivamente eseguite dal fornitore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al contratto.

Il fornitore si impegna ad applicare le procedure comunicate da APM e ad estenderle al proprio personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto, in quanto tali procedure sono certificate ISO UNI 9001:2000.

Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare "Non Conformità" (NC) a carico del fornitore, che la APM tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la APM dall'applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l'inadempimento del fornitore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l'applicazione delle penali ove previste.

#### **ART. 20 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI E ASSICURAZIONE RCVT**

L'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla APM e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione della fornitura.

A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva la APM da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

E' obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa "contro i rischi dell'informatica" a copertura di tutti i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, per un massimale non inferiore di € 200.000,00 per singolo sinistro indipendentemente dal numero di persone, cose, quale civilmente responsabile e ai sensi di legge per danni arrecati nell'esercizio dell'attività di immagazzinamento, elaborazione e/o gestione di dati per conto di terzi nonché fornitura / implementazione di software e di servizi di informatica in genere e altre attività oggetto del presente contratto.

In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il presente appalto. precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 200.000,00.

L'assicurazione deve valere anche per la responsabilità civile di terzi dei quali l'Appaltatore si avvale per l'erogazione del servizio nonché la responsabilità per:

- fatto doloso di propri dipendenti e/o persone delle quali l'appaltatore debba rispondere;
- divulgazione di informazioni su terzi, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti;

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 21 – BREVETTI D'AUTORE**

La APM non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto offerente proponga una fornitura con dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'appaltatore terrà indenne la APM da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni oggetto di gara.

## **Art. 22 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

La APM, una volta disposta l'aggiudicazione provvisoria procede sempre alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dall'art.80 e 83, del Codice dei contratti nei confronti del concorrente aggiudicatario, e nei confronti del secondo classificato in graduatoria. Nell'ipotesi che l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale. Una volta approvata l'aggiudicazione definitiva la APM provvederà alle comunicazioni di tale Provvedimento ai sensi dell'art. 29, con le modalità e nei termini ivi previsti.

Si precisa che il fornitore sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall'art 3 della Legge 136/2010 e s.m.e i.

Contestualmente alla stipula del contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà firmare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e il verbale di consegna, nonché fornire le dichiarazioni indicate nel documento unico preventivo di valutazione dei rischi di interferenze. A tal fine dovranno essere forniti, sempre da parte del fornitore aggiudicatario, i nominativi del referente dell'appalto in esame nonché del proprio Responsabile della Sicurezza.

## **Art. 23 – PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO E LOCALIZZAZIONE**

Il sistema richiesto dovrà essere sviluppato tenendo sempre presenti alcuni concetti fondamentali:

- l'utilizzo in cloud, senza attrezzature specifiche nella sede della APM;
- il browser e il web, come strumenti di interazione e di fruizione del sistema;
- l'aggiornamento, in tempo reale, delle informazioni raccolte in mobilità ogni 60 secondi;
- l'affidabilità e la sicurezza degli accessi e dei dati;
- il funzionamento completamente automatico dei dispositivi di bordo.

Il sistema di rilevamento a mezzo GPS dovrà essere costantemente attivo e funzionante. La Piattaforma di monitoraggio e localizzazione dovrà essere un'applicazione disponibile via web, accessibile e fruibile da PC collegato alla rete internet tramite qualsiasi browser standard di Internet come Chrome, Explorer, Safari, ecc. o tramite browser standard di apparati mobili di tipo Android, IOS, o Windows;

L'accesso sarà protetto da username e password per i soli funzionari aziendali, e dovrà permettere di tracciare, su mappa geografica e su report, sia in tempo reale sia in remoto, le posizioni, lo stato di funzionamento, le segnalazioni e le anomalie di veicoli attrezzati con dispositivi di localizzazione GPS/GPRS.

La Piattaforma dovrà consentire di:

- acquisire e memorizzare i dati relativi ai percorsi degli automezzi, la velocità, la direzione, i chilometri progressivi percorsi, le ore di attività e gli eventi associati su apposito data base;
- visualizzare in continuo la posizione dell'intera flotta aziendale o di un singolo mezzo;
- visualizzare e memorizzare i percorsi dei singoli automezzi selezionando la giornata lavorativa;
- visualizzare le informazioni in sequenza che permettono di rappresentare sulla cartografia il percorso effettuato da un mezzo;
- navigare nella mappa geografica con le funzioni di pan e zoom;
- ricercare gli automezzi più vicini ad un determinato luogo;
- riprogrammare e configurare i dispositivi di bordo direttamente dall'applicazione senza dover mai smontare l'apparato dal mezzo;
- importare punti notevoli georeferenziati; i dati importati sono visibili sulla cartografia e lo strumento info visualizza i dati associati;
- ottenere le informazioni memorizzate nell'archivio dei percorsi tramite web service per applicazioni esterne;
- utilizzare un sistema di reporting e statistica che consente di generare e personalizzare le stampa e statistiche con selezioni per periodo, mezzo, nucleo appartenenza ecc.;
- il dispositivo GPS dovrà inviare eventuali segnali di emergenza, segnali di accensione/spengimento del veicolo, segnalazione di sosta;
- il dispositivo GPS dovrà inviare segnalazione di eventuale eventi o tentativi di manomissione.

Tutti gli allarmi e le segnalazioni, comunque siano stati originati, vengono resi disponibili immediatamente per una visualizzazione in tempo reale, e vengono archiviati nel data base per le successive elaborazioni.

Il livello di servizio garantito dal fornitore per la Piattaforma deve essere il seguente:

- disservizio totale: max 3h;
- disservizio parziale: max 6h
- disservizio che richiede fix applicativa: max 4gg

Le eventuali attività di manutenzione straordinaria in orario diurno, verranno comunicate dal fornitore con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo.

#### **ART. 24 - GESTIONE MEZZI E FLOTTA – SIM M2M**

Sui singoli mezzi dovrà essere installato il sistema di tracciamento che trasmetterà al sistema centrale i dati che permettono di registrare l'avvenuto utilizzo dei veicoli.

Il sistema consiste in un apparecchio hardware (tipo black box compatto) che dovrà gestire in modo autonomo la trasmissione dei dati al sistema centrale, tramite dati forniti dall'aggiudicatario. L'apparecchio hardware, atto a rilevare la trasmissione dei dati al sistema centrale, dovrà essere installato all'interno del veicolo, in una posizione non visibile e non facilmente accessibile.

*Le SIM M2M dei dispositivi GPS per la trasmissione dei dati saranno fornite dalla APM con le seguenti modalità:*

- nr. 35 SIM 2M2 al momento della stipula del contratto;
- le restanti SIM 2M2 al termine del Collaudo nr. 1.

Il sistema dovrà inoltre indicare la capacità di memorizzazione dei dati acquisiti che non deve comunque essere inferiore a 500 registrazioni.

#### **Art. 25 – CARTOGRAFIA- RILEVAZIONE POSIZIONE MEZZI**

Il supporto cartografico standard integrato nella piattaforma dovrà visualizzare le mappe stradali con sovrascritti i nomi delle strade e dovrà permettere le normali funzioni di zoom avanti, zoom indietro e di spostamento. Tale sistema di rilevamento dovrà funzionare su tutto il territorio nazionale pur operando l'azienda nell'ambito del territorio della provincia di Macerata e Ancona.

È richiesta una interazione efficace con le mappe, un costante aggiornamento della rete stradale, e prestazioni adeguate. Su questa base geografica, si potranno posizionare e visualizzare i mezzi, i tracciati dei percorsi effettuati, i punti di partenza e di arrivo e, in generale, tutte le informazioni associate a una posizione geografica definita. Ogni posizione geografica inviata dagli automezzi dovrà essere convertita in indirizzo esplicito in tempo reale.

Il rilevamento della posizione dei mezzi dovrà essere effettuato automaticamente dai dispositivi di localizzazione installati a bordo dei mezzi. Ogni dispositivo dovrà rilevare continuamente la posizione e la dovrà trasmettere con una frequenza predefinita e configurabile, con la possibilità di memorizzazione delle informazioni intermedie.

In ogni momento il sistema dovrà consentire di acquisire nuove cartografie o l'integrazione delle cartografie esistenti senza dover eseguire modifiche all'applicativo (esempio: aggiornamenti periodici della cartografia).

#### **Art. 26 - REGISTRAZIONE DATI – GESTIONE ALLARMI – SEGNALAZIONI - REPORT**

I dati di posizione e di funzionamento dei mezzi, acquisiti a bordo dal dispositivo di localizzazione, non appena vengono ricevuti dalla piattaforma devono essere resi disponibili immediatamente per una visualizzazione in tempo reale, e vengono archiviati nel data base per eventuali successive elaborazioni.

In funzione della posizione e dei dati di funzionamento del mezzo, il dispositivo di localizzazione dovrà inviare automaticamente alla piattaforma allarmi o segnalazioni, sempre corredati di data, ora e posizione, sulla base dei parametri di configurazione che dovranno poter essere impostati, come ad esempio inviare una segnalazione di sosta.

Inoltre, la piattaforma stessa, sulla base dei dati ricevuti dai mezzi, o dei dati attesi e non ricevuti, dovrà essere in grado di generare automaticamente degli Allarmi o delle Segnalazioni.

Tutti gli allarmi e le segnalazioni, comunque siano stati originati, saranno resi disponibili immediatamente per una visualizzazione in tempo reale e archiviati nel data base per le successive elaborazioni.

La piattaforma dovrà permettere di generare dei report di riepilogo relativi alla attività effettuata dai diversi mezzi, visualizzabili, stampabili o esportarli in formato pdf o xls.

In generale, i report dovranno essere a livello di singolo mezzo, o raggruppamenti di mezzi distinti per nucleo di appartenenza, definendo liberamente un intervallo, anche su più giorni, ed impostando gli ulteriori parametri specifici secondo il tipo di report.



## **ART. 27 – INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO E GESTIONE DATI**

L'installazione del dispositivo di bordo sarà a cura e spese del fornitore dovrà essere eseguito presso le sedi della APM o presso officina autorizzata. Le modalità verranno concordate con il Responsabile di Procedimento che provvederà ad emanare un programma giornaliero di installazioni.

Il fornitore è tenuto a curare la manutenzione degli apparati **concessi** alla APM, assicurando altresì le operazioni di smontaggio, nel caso in cui uno o più automezzi dovessero essere ceduti o dismessi, e montaggio nel caso di acquisto di nuovo automezzo. Il dispositivo si dovrà collegare all'impianto di alimentazione dell'automezzo per raccogliere costantemente lo stato dei parametri principali del mezzo, come posizione, velocità, direzione, stato del quadro (acceso/spento), progressivo dei chilometri percorsi e delle ore di quadro acceso, ed ulteriori informazioni, e li trasmette via GPRS alla piattaforma.

Il Responsabile dell'esecuzione, compatibilmente con le ragioni di servizio e la necessità di non interrompere l'erogazione del servizio idrico integrato nei comuni gestiti potrà consentire all'aggiudicatario le installazioni presso officine autorizzate (vedasi sul punto l'art. 105 del Codice sul subappalto) a cura e spese dell'esecutore. Nelle installazioni non potranno essere sottratti al servizio un numero di veicoli maggiore di cinque per ogni giorno.

*Per ogni tipologia di veicolo dovrà essere rilasciata documentazione del progetto di installazione, comprendente tra l'altro foto esplicative delle modalità di installazione di tutti i componenti. L'HW installato sui veicoli della APM, dovrà essere omologato secondo normativa 2004/104/CE, 2009/19/CE, 95/56/CE, omologato "e", e dotato di certificazione CEI 79/56 "Sistemi tipo Black-box". I dispositivi dovranno collegarsi all'impianto di alimentazione del mezzo (12÷24 Vdc), trasmettere i dati via GPRS alla piattaforma di monitoraggio e localizzazione. È richiesto che il dispositivo garantisca una memoria storica di almeno 500 registrazioni e almeno 4 ore di funzionamento completo in assenza di alimentazione esterna.*

Le dimensioni dei dispositivi GPS devono essere contenute per permetterne un'installazione non visibile all'autista, preferibilmente sotto il cruscotto del veicolo o in ogni altro sito adeguato a non compromettere o deteriorare la funzionalità del veicolo.

Il livello di servizio richiesto per i dispositivi GPS sono 8 lavorative ore dalla segnalazione di mancato funzionamento per la risoluzione del problema da remoto, se possibile, o inviando l'installatore presso la sede operativa della APM per il ripristino o la sostituzione del dispositivo guasto entro 72 ore dalla richiesta della APM stessa.

## **ART. 28 - GESTIONE ANAGRAFICA E MANUTENZIONE AUTOMEZZI**

La piattaforma dovrà permettere la gestione delle anagrafiche degli automezzi secondo la configurazione indicata dalla APM al Fornitore. In particolare, si dovranno inserire ed elaborare i seguenti dati:

1. Identificatore
2. Nucleo di appartenenza
3. Luogo di deposito
4. Targa
5. Marca e modello
6. Tipo
7. Titolo proprietà/ noleggio
8. Centro di costo
9. Data di immatricolazione
10. Alimentazione
11. Misure pneumatico
12. Scadenza e importo bollo
13. Scadenza assicurazione
14. Scadenza revisione

L'applicazione di gestione della manutenzione del parco mezzi dovrà permettere di pianificare e gestire in un unico ambiente le scadenze di tipo tecnico, come gli interventi di revisione e di manutenzione ordinaria e gli interventi di manutenzione straordinaria, ed anche le scadenze di tipo amministrativo dei mezzi, come il rinnovo della assicurazione o del bollo.

Le funzionalità principali della applicazione dovranno essere: la gestione dei mezzi, delle scadenze, degli interventi, dei costi, delle procedure, e la generazione di alcuni report.

Il progressivo dei km percorsi e delle ore di lavoro dei mezzi dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato in automatico.

La piattaforma dovrà permettere di:

- impostare sia le scadenze a tempo, tipicamente le scadenze amministrative sia le scadenze combinate, ad esempio un intervento di manutenzione dopo 15.000 Km e comunque entro 6 mesi, ed eventualmente ad inviare una email di preallarme ai funzionari;
- di registrare tutti i costi di tipo amministrativo e di tipo tecnico legati all'utilizzo, ed alla manutenzione dei mezzi, di raggrupparli o filtrarli per tipologia, ed eventualmente associarli a dei centri di costo, visualizzabili, stampabili o esportarli in formato pdf o xls.

Il software dovrà consentire l'elaborazione di alcuni report specifici, che permettono di:

- tenere sotto controllo la quantità e la composizione del parco automezzi, con i nuovi mezzi, i mezzi dismessi, ed una suddivisione per tipologia;
- generare il riepilogo mese per mese degli interventi effettuati su ogni veicolo.

#### **Art. 28 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Nel caso di inadempimenti contrattuali sono stabilite le seguenti penali :

- 1) € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo in relazione al mancato rispetto delle tempistiche di cui all'art. 4 punto 1.**
- 2) € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo in relazione al mancato rispetto delle tempistiche di cui all'art. 4 punto 2.**
- 3) € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni ora di indisponibilità totale della piattaforma da parte di APM superiore alle 3 ore consecutive, salvo i casi di forza maggiore.**
- 4) € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni ora di indisponibilità parziale della piattaforma da parte di APM superiore alle 6 ore consecutive, salvo i casi di forza maggiore.**
- 5) € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno, naturale e consecutivo, superiore ai 4 (quattro), per disservizio causato da installazione di fix applicativa o servizi di manutenzione straordinaria.**
- 6) € 10,00 (euro dieci/00) per ogni ora o frazione di ora superiore ai minuti 30 (trenta), per servizio di assistenza ai dispositivi GPS da remoto superiore alle ore 8 (otto) stabilite al precedente articolo 27.**
- 7) € 10,00 (euro dieci/00) per ogni ora o frazione di ora superiore ai minuti 30 (trenta), per servizio di ripristino o sostituzione dei dispositivi GPS preso le sedi APM superiore alle ore 72 (settantadue) stabilite al precedente articolo 27.**
- 8) penale compresa tra € 50,00 (euro cinquanta/00) ed € 500 (euro cinquecento) per inadempienze contrattuali non incluse tra quelle indicate e stabilite dal RUP, in relazione ai disservizi causati alla APM.**

Le penali e le maggiori spese eseguite dalla APM in danno del fornitore saranno prelevate dai crediti maturati dal fornitore per il contratto oggetto del presente capitolato, e, ove mancasse il credito da parte del fornitore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. Il fornitore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati al fornitore per iscritto dal Responsabile del Procedimento. Il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della APM ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate.

La APM si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del fornitore. In tal caso la APM avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno del fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le penali non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata a.r. o pec, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall'art. 80 del Codice;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della APM;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.

In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d'ora, a fornire alla APM tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

#### **ART. 29 – GARANZIA**

I dispositivi e la piattaforma sono in garanzia per tutta la durata del contratto.

Il Fornitore dovrà predisporre un servizio di Help Desk operativo tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00, al quale segnalare telefonicamente e via mail eventuali segnalazioni di disservizio, sia per la piattaforma che per i dispositivi di bordo. Il fornitore, qualora fosse possibile, dovrà risolvere il problema in remoto o provvedere alla sostituzione del dispositivo guasto entro e non oltre 48 ore dall'evento escluso i giorni festivi.

#### **ART. 30 – SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è ammesso il subappalto unicamente per la fornitura e installazione delle periferiche, considerate prestazioni secondarie.

#### **ART. 31- CORSI DI ADDESTRAMENTO**

Il fornitore dovrà sostenere a proprie spese un corso di addestramento sull'uso della piattaforma da parte dei funzionari di APM. In particolare dovrà essere garantito un corso teorico e pratico della durata minima di ore 12 (dodici).

#### ***DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO D'ONERI***

I seguenti documenti fanno parte integrante del Capitolato d'Oneri:

**Allegato A** - Elenco dei veicoli oggetto di installazione dei localizzatori satellitari